



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 25 del 29/11/2019

**OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER PRESENZA DI
LEGIONELLA NELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO PRESSO IMPIANTO
MENGOZZI SPA**

IL SINDACO

Premesso che le infezioni da legionella sono considerate un problema sempre più importante in sanità pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte della Organizzazione mondiale della Sanità, della Comunità europea e dell'Istituto Superiore della Sanità.

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 828 del 12 giugno 2017, con cui sono state approvate le Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 03/07/2019 che ordinava ai proprietari e ai gestori di apparecchiature per il raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia "torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi" installate nel territorio comunale, l'obbligo di comunicare entro 90 giorni dalla data di adozione della presente Ordinanza al Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Protezione Civile la presenza di tali apparecchiature.

Preso atto della comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica – U-O Igiene e Sanità Pubblica del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna sede di Forlì, acquisita con PEC PG. 106156 del 27/11/2019 che riscontrava:

in data 12 novembre 2019 abbiamo eseguito alcuni prelievi presso il termovalorizzatore di rifiuti sanitari denominato Mengozzi s.p.a. con sede legale in via Zotti a Forlì e con stabilimento operativo sito in via Nicola Sacco n. 25 a Forlì. Il laboratorio ARPAE di Bologna ci ha inviato i risultati analitici dell'acqua di raccolta delle torri di raffreddamento 1 e 2. Tale acqua contiene Legionella: 220.000 u.f.c./Litro.

La Delibera Regionale n. 828/2017 prevede che quando tale acqua di raccolta delle torri evaporative contiene più di 100.000 u.f.c./litro di Legionella occorre fermare l'impianto, effettuare la disinfezione con biocida appropriato e revisionare la valutazione del rischio, ed eventualmente pulire meccanicamente il bacino dell'impianto. L'impianto può essere riavviato quando l'esito del campionamento conferma un valore di contaminazione di Legionella inferiore a 1000 u.f.c./Litro.

E' necessario pertanto ordinare che:

- 1. Le torri di raffreddamento 1 e 2 siano fermate e sia effettuata la disinfezione e la revisione della valutazione del rischio; tali torri potranno essere riattivate quando il campionamento dimostrerà una contaminazione inferiore a 1000 u.f.c./Litro. Il campionamento e l'analisi dovranno essere eseguito da un laboratorio certificato e il risultato inviato all'Ufficio di Igiene.*
- 2. Le torri di raffreddamento 3 e 4 dovranno essere bonificate effettuando la disinfezione e la revisione della valutazione del rischio*

Ritenuto adottare apposita ordinanza che tenga conto delle misure proposte dall'AUSL sulla base del principio di massima precauzione.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000

Visto l'art. 32 comma 1 e 2 dello Statuto Comunale.

ORDINA

alla Ditta Mengozzi s.p.a. (CF 00722020401) con sede legale in via Nicola Sacco 25 a Forlì nella figura dell'Amministratore Delegato Giorgio Damonte, di ottemperare alle prescrizioni di cui al Servizio Sanitario Regionale consistente per le torri di raffreddamento 1 e 2 :

- **immediato fermo operativo**
- **disinfezione delle stesse e provvedere alla revisione della valutazione del rischio.**

Tali torri potranno essere riattivate quando il campionamento dimostrerà una contaminazione inferiore a 1000 u.f.c./Litro. Il campionamento e l'analisi dovranno essere eseguito da un laboratorio certificato e il risultato inviato all'Ufficio di Igiene.

Nel merito delle torri di raffreddamento 3 e 4 dovranno essere effettuate operazioni di bonifica effettuando opportuni interventi di disinfezione e provvedere alla revisione della valutazione del rischio.

AVVERTE

- **gli interessati che:in caso di mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto si procederà a norma di legge o di regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.650 c.p.;**
- **ai sensi dell'art.54, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000 n.267, in caso di mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;**
- **contro il presenta atto è ammesso ricorso al TAR per L'Emilia Romagna, entro il termine di giorni 60.**

DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e abbia validità

Che la presente Ordinanza sia notificata alla Ditta Mengozzi s.p.a. (CF 00722020401) con sede legale in via Nicola Sacco 25 a Forlì nella figura dell'Amministratore Delegato Giorgio Damonte

- **ed inoltre viene trasmessa:**
 - **all'Il.mo Sig. Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena;**
 - **al Dipartimento di Igiene Pubblica Forlì- AUSL Romagna;**
 - **ad ARPAE - Sezione provinciale di Forlì- Cesena;**
 - **al Corpo Unico di Polizia Municipale della Romagna Forlivese.**
- nonché sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e nel sito WEB del Comune di Forlì.**

Il Vice Sindaco
Daniele Mezzacapo

documento sottoscritto digitalmente